

SENTENZA N°

25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Fermo Dott.ssa Maria Teresa de Lavigne
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 149/06 R.G. promossa con ricorso depositato
il 22 febbraio 2006 da **Bacalini Giancarlo** nato/a a **Porto S. Giorgio**
il giorno 29 maggio 1956 residente in **Fermo** via **Anfiteatro Artistico**,
6 rappresentato/a e difeso/a , dall'avv. **Federico Gori del foro di Pesaro e**
dall'avv. Paolo Bacalini ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio di
quest'ultimo in **F e r m o** Corso Cavour n. 71, come da delega agli atti.

RICORRENTE

co n t r o

Comune di Fermo, Settore Servizi Sociali, difeso dall'avv. A. Calzolaio
e Cristina Argentieri.

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione a Ordinanza Ingiunzione comune di FERMO

N°1/06 del 26 gennaio 2006

Notificato/a il 26 gennaio 2006 emesso/a da **Comune di Fermo sett.**
Sevizi Sociali

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la parte **RICORRENTE**: " Come in atti ".

Per la parte **RESISTENTE** " Come in atti ".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2006 il ricorrente **Bacalini**
Giancarlo impugnava **Ordinanza Ingiunzione comune di FERMO** del

R.G.n. 149/06

Deposit. il 17/1/2006

Cronol. SGR

Rep. n. //

26 gennaio 2006

notificato/a il 26 gennaio 2006 con la quale veniva irrogata la sanzione di €. 1.550,00 per violazione dell'art. 14, comma 2, della Legge Regionale n. 20/2000, infrazione accertata in F e r m o da Comune di Fermo sett. Sevizi Sociali .

Il Comune di Fermo si costituisce come in atti.

Dedotto ed eccepito, ulteriormente completata l'istruttoria con l'audizione, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 10/01/07

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza la sanzione annullata .

Dall'espletata istruttoria è emerso che il ricorrente ha comunicato in data 18/02/05 l'intenzione di aprire uno studio odontoiatrico in via XXIV Maggio di Fermo. Tale comunicazione veniva rivolta all' ASUR Zona Territoriale n° 11 Servizi Igiene e Salute ed al Comune di Fermo.

In tale comunicazione veniva specificato che il Dott. Bacalini Giancarlo intendeva esercitare professione in modo singolo e che la tipologia di attività svolta di tipo privatistico e libero professionale non rientrava in una di quelle previste dall'art. 5 comma 1° della L.R. 20/2000 e più specificatamente tra gli studi odontoiatrici di cui alla lettera f) del medesimo comune riguardando invece le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistiche in regime ambulatoriale nell'ambito della materia regolamentata dall'art.1 C.1° della L.R: 20/2000.

L'art.5 della L.R: 20/2000 precisa che sono soggette ad autorizzazione gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano

prestazioni invasive che comportano dei rischi per la sicurezza del paziente. Dalla lettura di tale articoli si evince quindi che gli studi odontoiatrici alla stregua dei medici e delle altre strutture sanitarie sono soggette ad autorizzazioni solo se esercitano prestazioni invasive che comportano rischi per la sicurezza del paziente.

Tale interpretazione è conforme a quanto espresso nella nota del Dr. Emilio Archetti Presidente nazionale del sindacato ANMO sulla disciplina della materia che ritiene non sussistente in capo alla regione la potestà di disporre in tema di esercizio di una libera professione quando la stessa viene esercitata nel proprio studio privato, con prevalenza del profilo professionale su quello organizzativo con rapporto personale fiduciario e diretto medico paziente, con dotazione dei soli mezzi strumentali necessari all'esercizio della stessa in quanto è immanente al titolo abilitante.

In tal senso anche la circolare del Ministero della Sanità a firma Rosi Bindi del 3/11/97 e la regolazione della materia in varie regioni italiane.

Nel caso de quo il Dr. Bacalini ha sempre affermato di non avere alcuna intenzione di svolgere quelle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione e con ciò ribadendo di aver aperto uno studio odontoiatrico e non un ambulatorio.

Il Comune di Fermo e l'ASUR non avendo esercitato nessun controllo dalla data di comunicazione dell'apertura dello studio fino al mese di dicembre dopo che lo studio era già stato chiuso da un mese non hanno fornito alcuna prova che le prestazioni effettuate dal Dr. Bacalini fossero di carattere invasivo e comportassero gravi rischi per la salute dei pazienti.



Infine c'è da rilevare anche il fatto che l'ordinanza ingiunzione impugnata è viziata in quanto nella stessa viene indicata la sola sanzione pecuniaria e non quella accessoria dell'interdizione dell'esercizio della professione per un certo periodo di tempo.

Per tutto quanto sopra esposto quindi il ricorso deve essere accolto e per l'effetto la sanzione deve essere annullata.

Data la complessività della materia si ritiene opportuno **compensare le spese del presente giudizio.**

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciandosi sul ricorso a verbale di contestazione di infrazione al C.d.S. iscritto al n. **RG 149/06** depositato il 22 febbraio 2006 .

ACCOGLIE

Il ricorso e per l'effetto **annulla** la sanzione oggetto del **Ordinanza Ingiunzione comune di FERMO** per violazione all'art. 14/2° comma L.R. 20/2000S. n° 1/06 del **26 gennaio 2006** emesso/a da **Comune di Fermo sett. Sevizi Sociali** nei confronti di **Bacalini Giancarlo** .

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Fermo li **10 gennaio 2007**

Cancelliere C1
Agostino Pettinari



Il Giudice di Pace di Fermo
Dott.ssa Maria Teresa De Lavigne

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di FERMO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Fermo li *17/1/2007*

Cancelliere C1
Agostino Pettinari

